

Chiarimenti anche sull'astensione dal lavoro del padre  
Congedi di maternità fino agli 8 anni  
(Istr. Inps 19.5.2000)

**INPS Ufficio Prestazioni Maternità Malattia**  
**Messaggio N. 000518 del 19/05/2000**

Si comunica che sono in corso di predisposizione le disposizioni per l'attuazione della legge 8.3.2000, n. 53 (entrata in vigore il 28.3.00) che introduce importanti innovazioni in tema di maternità.

Nel frattempo, si forniscono le prime, seguenti indicazioni in ordine all'astensione facoltativa, fermo restando che le stesse potranno subire modifiche in relazione ad eventuali precisazioni ministeriali.

Dal 28.3.00 i genitori, lavoratori dipendenti, hanno diritto a chiedere l'astensione facoltativa per i figli naturali nei loro primi 8 anni di vita e per i figli adottivi o in affidamento fino al loro 12° anno di età. La madre ha diritto a fruire di un periodo massimo di 6 mesi ed il padre di 6 mesi, elevabili a 7, nel caso in cui si astenga dal lavoro per almeno tre mesi.

Pertanto, se la madre ha già fruito di 6 mesi ai sensi della legge 1204/71, non ha più diritto ad ulteriori periodi; se, invece, non ha utilizzato tutti i 6 mesi, può dal 28.3.00 chiederne il completamento e fruire del restante periodo anche se il bambino ha più di 1 anno di età e fino al compimento degli 8 anni.

Il padre ha diritto alla astensione facoltativa (6 o 7 mesi) anche se la madre non ne ha diritto (lavoratrice a domicilio, addetta ai servizi domestici, casalinga, libera professionista, ecc.).

Se tutti e due i genitori usufruiscono per lo stesso figlio di astensione facoltativa, il periodo complessivo di entrambi non può superare i 10 mesi (o 11 nel caso della prevista elevazione per il padre).

Il diritto all'indennità, pari al 30% della retribuzione, è previsto per un periodo complessivo di 6 mesi (fruibile, cioè, o solo dalla madre o solo dal padre ovvero da entrambi) fino al 3° anno di età del bambino.

Se i mesi fruiti sono superiori a sei, il diritto alla indennità è subordinato a determinate condizioni, che saranno precisate in seguito (in particolare circa il reddito individuale del genitore richiedente).

Le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, CD-CM) hanno diritto di astenersi facoltativamente dal lavoro per i bambini nati dal 10.1.2000, per un periodo massimo di 3 mesi entro il 1° anno di età del bambino.